



Spese professionali: spese di trasporto

LIG 31 I lett. a e b

LIFD 26 I lett. a e b

1. ASPETTI FONDAMENTALI

In presenza di una distanza considerevole, per le trasferte fra il luogo di residenza e il luogo di lavoro effettuate con i **mezzi di trasporto pubblici** possono essere dedotte le spese effettive. Una distanza di 2 km o una distanza percorribile a piedi in più di 20 minuti è già considerata una distanza considerevole (Bossard/Funk, Steueroptimierte Gehaltsnebenleistungen, pag. 81; Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, Handkommentar zum DBG, 4. ed., Zurigo 2023, Art. 26 N 14).

In caso di utilizzo di un **mezzo di trasporto privato**, in linea di massima è possibile tenere conto solamente delle spese che si dovrebbero sostenere se ci si servisse di un mezzo di trasporto pubblico (Suter/Meier, in: (Zweifel/Beusch (edit.), Kommentar zum DBG, 4^a ed., art. 26 nota 14; Locher, Kommentar zum DBG, 1^a parte, 2. ed., art. 26 nota 8 segg.). Soltanto quando non sono disponibili mezzi di trasporto pubblici o quando non è oggettivamente ragionevole pretendere che il contribuente se ne serva (ad es. malattia, costituzione fragile, età, grande distanza dalla fermata più vicina, orari sfavorevoli, utilizzo dell'automobile nell'esercizio professionale ecc.), possono essere dedotti i costi del veicolo privato (TF 21.9.2017, 2C_807/2011, E. 2.3.1; STA A 03 21, pubbl. in: RGLG 3/2003, pag. 153 seg.).

Pretendere l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici non è accettabile se utilizzando un veicolo privato si consegue un **risparmio di tempo giornaliero superiore a un'ora** con un viaggio di andata e ritorno.

In sede di calcolo del dispendio di tempo per l'impiego di un veicolo privato si deve partire dal presupposto che oggi è necessario fare i conti con ingorghi del traffico soprattutto negli orari di punta. In sede di definizione del tempo di percorrenza effettivo è necessario tenere conto dei ritardi che ne conseguono. Anche in caso di utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici occorre considerare eventuali tempi di attesa.

Dai contribuenti con orario di lavoro flessibile si può senz'altro pretendere che nella determinazione dell'orario di lavoro tengano conto degli orari dei mezzi di trasporto pubblici.

Se la deduzione delle spese dell'automobile per lo spostamento verso il luogo di lavoro viene motivata con l'utilizzo del proprio veicolo privato per trasferte di lavoro, il contribuente deve perlomeno comprovare l'entità di queste trasferte di lavoro (cfr. STA A 03 21, pubbl. in: RGLG 3/2003, pag. 153 seg.). Se il contribuente non produce i rispettivi mezzi di prova, deve accettare le conseguenze della loro mancata presentazione. Il fatto che il datore di lavoro non risarcisca al dipendente alcuna spesa per il veicolo costituisce

un indizio importante a sostegno del fatto che il veicolo privato non viene utilizzato per scopi professionali.

2. MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICI

Qualora si utilizzino costantemente i mezzi di trasporto pubblici, i costi effettivamente sostenuti per l'abbonamento sono deducibili. Se si esibisce la prova che è stato acquistato un abbonamento di 1^a classe, i relativi costi sono detraibili.

Se per contro un contribuente, dal quale si può pretendere l'uso dei mezzi di trasporto pubblici e al quale si riconoscono quindi solo le spese ferroviarie, si reca al lavoro con l'automobile, ha diritto alla deduzione delle spese di 2^a classe.

Assoggettamento per l'anno intero		Assoggettamento inferiore a un anno	
	Reddito imponibile		Reddito determinante l'aliquota
• Costi effettivi	• Costi effettivi		• Conversione in base alla durata dell'assoggettamento, non in base alla durata dell'attività lucrativa

3. BICICLETTA, CICLOMOTORE, MOTOLEGGERA

Per i costi della bicicletta, del ciclomotore o della motoleggera (cilindrata massima 50 cm³) possono essere dedotti:

Assoggettamento per l'anno intero		Assoggettamento inferiore a un anno	
	Reddito imponibile		Reddito determinante l'aliquota
• Importo forfetario di CHF 700.-; nessuna decurtazione in caso di lavoro parziale e di attività non esercitata durante tutto l'anno	• Nessuna decurtazione dell'importo forfetario di CHF 700.-		• Nessuna conversione dell'importo forfetario di CHF 700.-

4. AUTOMOBILE E MOTOCICLETTA

Se i costi per un'automobile o una motocicletta privata (cilindrata superiore a 50 cm³) vengono riconosciuti come spese professionali, sono determinanti le seguenti aliquote forfetarie di chilometraggio:

- 40 cts./km per la motocicletta con targa bianca;
- 70 cts./km per l'automobile privata fino a 15'000 km; per i chilometri in eccesso è prevista una detrazione di 40 cts.

Queste aliquote comprendono anche le spese per l'affitto di un garage o le tasse di parcheggio.

A livello **federale** vige la seguente limitazione:

la deduzione per le spese necessarie di trasferta tra luogo di domicilio e luogo di lavoro è stata limitata a fr. 3'200.- (LIFD 26 I lett. a). Anche in caso di assoggettamento inferiore a un anno, durata dell'attività lucrativa inferiore a un anno o lavoro a tempo parziale, le spese di viaggio sono deducibili fino a un importo massimo di fr. 3'200.-.

A livello cantonale non vi è una limitazione corrispondente.

5. VEICOLO AZIENDALE FORNITO A TITOLO GRATUITO PER IL TRAGITTO CASA-LAVORO

5.1 Regolamento fino al periodo fiscale 2021 incluso (solo confederazione)

Se un'automobile aziendale è messa a disposizione a titolo gratuito per gli spostamenti casa-lavoro e tale tragitto supera in totale i 20 km/giorno (corrisponde a spese per fr. 3'200.-), l'importo eccedente è considerato reddito imponibile. In sede di calcolo non vanno considerati i giorni in cui il collaboratore in servizio esterno (ad es. rappresentante di commercio, consulente alla clientela, montatore attivo regolarmente in cantieri) si reca dal cliente direttamente da casa. In tali casi il datore di lavoro deve certificare la quota percentuale riguardante il servizio esterno al numero 15 del certificato di salario.

Esempio: Tragitto per recarsi al luogo

di lavoro	30 km x 220 giorni x fr. 0.70	fr.	4'620.—
Massimo deducibile		fr.	3'200.—
Imponibile		fr.	1'420.—

Vedi anche la [Comunicazione-002-D-2016-i del 15 luglio 2016](#) e la rispettiva liste delle [Quote forfettarie per la dichiarazione dell'attività in servizio esterno](#).

5.2 Regolamento a partire del periodo fiscale 2022

Confederazione:

Dal 1° gennaio 2022 è stato aggiunto l'art. 5a all'Ordinanza sulle spese professionali (RS 642.118.1). Di conseguenza, l'uso privato del veicolo aziendale può essere tassato mensilmente allo 0,9% del prezzo di acquisto del veicolo (IVA esclusa), pari al 10,8% annuo. Se si richiede questo importo forfettario, non c'è compensazione per il tragitto verso il lavoro, ma allo stesso tempo non c'è nemmeno deduzione per le spese di viaggio. Inoltre, i datori di lavoro non sono più obbligati a dichiarare la percentuale di lavoro fuori città sul certificato lavoro (si veda il paragrafo 5.1). Tuttavia, invece di richiedere l'importo forfettario, è anche possibile saldare i costi effettivi dell'uso privato con un registro e richiedere la detrazione (limitata) di 3'200 franchi.

Cantone:

A partire dal 1° gennaio 2022, a livello federale - come spiegato in precedenza – è stata aumentata l'aliquota forfettaria per l'uso privato delle auto aziendali fornite gratuitamente dallo 0,8% allo 0,9% del prezzo di acquisto del veicolo al mese (o dal 9,6% al 10,8% all'anno). Questo aumento è destinato a compensare le spese di viaggio per il pendolarismo al lavoro superiori a 3'200 franchi (equivalenti a 20 km/giorno) su base forfettaria. Nell'ambito dell'imposta cantonale, questa modifica comporterebbe un onere aggiuntivo ingiustificato, poiché il Cantone non ha limiti alla deduzione delle spese di viaggio. Questo onere aggiuntivo viene contrastato consentendo di dedurre nell'imposta cantonale un importo forfettario aggiuntivo pari allo 0,1% del prezzo di acquisto del veicolo al mese (o all'1,2% all'anno). L'importo deducibile si calcola dividendo per nove l'importo indicato nel certificato salario di cui alla sezione 2.2.

6. RIENTRO A CASA PER PRANZO

Per l'andata e il ritorno sul mezzogiorno viene concessa al massimo l'aliquota forfettaria per spese supplementari in caso di vitto fuori domicilio secondo quanto previsto da LIG 31 I lett. b e LIFD 26 I lett. b. Se il contribuente, malgrado le maggiori spese di viaggio, desidera poter consumare il pranzo a casa, le spese supplementari che ne conseguono, per quanto superino le spese supplementari in caso di vitto fuori domicilio, costituiscono spese di sostentamento e non sono deducibili. Se per contro le spese di viaggio sono inferiori alle spese di vitto, in linea di massima sono deducibili solo le spese di viaggio (P. Funk: Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, pag. 87).

7. SPESE DI VIAGGIO PER SOGGIORNANTI SETTIMANALI

Si consulti in merito la prassi relativa a LIG 31 I lett. b (031-01-b-01).